



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. Paolo Appiano, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Buscicchio, PEC [buscicchio.giuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it](mailto:buscicchio.giuseppe@cert.ordineavvocatipotenza.it), domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

***contro***

-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Roberto Brancati, PEC [maurizio.brancati@cert.regione.basilicata.it](mailto:maurizio.brancati@cert.regione.basilicata.it), con domicilio eletto in Potenza Via Verrastro n. 4 presso l'Avvocatura regionale;

-Consiglio Regionale della Basilicata, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

-Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

***nei confronti***

-rag. Donato Sperduto, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Faggella, PEC

studiolegalefaggella@avvocatopec.com, domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

***per l'annullamento:***

-della Del. n. 440 del 26.7.2022 (pubblicata per estratto nel BUR del 16.8.2022), con quale il Consiglio Regionale della Basilicata ha nominato il rag. Donato Sperduto Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;

-del verbale della Comunità (cioè dell'organo consiliare, composto dal Presidente della Provincia di Potenza o suo delegato, dai Sindaci dei Comuni o loro delegati e dai Presidenti delle Comunità Locali, i cui territori comprendono aree del Parco) del Parco Naturale Regionale del Vulture del 30.5.2022, nella parte in cui nella terna dei candidati alla carica di Presidente del predetto Ente è stato inserito il rag. Donato Sperduto;

Visto il ricorso principale ed i relativi allegati;

Visto l'atto di motivi aggiunti al ricorso principale, con il quale è stato impugnato il Decreto n. 206 del 24.11.2022 (pubblicato nel BUR del 29.11.2022), con il quale il Presidente della Regione Basilicata ha nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, nella parte in cui indica il rag. Donato Sperduto Presidente di tale Ente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e del rag. Donato Sperduto;

Visto il ricorso incidentale, proposto dal rag. Donato Sperduto, con il quale è stato dedotto che il dott. Paolo Appiano non avrebbe potuto essere nominato Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Con L.R. n. 28/2017 è stato istituito l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture e con Del. G.R. n. 283 del 28.4.2020 è stato approvato il suo Statuto, il quale prevede all'art. 18 che il Presidente di tale Ente deve essere nominato dal Consiglio Regionale "secondo le procedure previste dalla L.R. n. 32/2000 e ss.mm.ii., sulla base di un Elenco di massimo 5 nominativi designati dalla Comunità del Parco" (cioè dall'organo consiliare, composto dal Presidente della Provincia di Potenza o suo delegato, dai Sindaci dei Comuni o loro delegati e dai Presidenti delle Comunità Locali, i cui territori comprendono aree del Parco), "tra persone che abbiano competenza ed esperienza in amministrazione pubblica e privata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale, che conoscano il territorio e le sue problematiche e che si siano distinte per la loro attenzione in tema di tutela dell'ambiente" (l'art. 14, comma 1, dello Statuto prevede lo stesso requisito anche per i componenti del Consiglio Direttivo).

Con Decreto n. 44 del 23.7.2020 (pubblicato nel BUR del 28.7.2020) il Presidente del Consiglio Regionale ha indetto il procedimento, finalizzato al conferimento dell'incarico di Presidente del predetto Ente, ed ha approvato il relativo bando, il cui art. 2, rubricato "Requisiti richiesti per la nomina", richiamava espressamente il predetto art. 18 dello Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture e l'art. 5 L.R. n. 28/2017, il quale, oltre a richiamare le cause di incompatibilità ed inconfiribilità di cui al D.Lg.vo n. 39/2013, stabilisce che il Presidente ed anche i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale del Vulture "devono essere in possesso dei requisiti di comprovata esperienza in materia amministrativa e di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico ed ambientale".

Entro il termine perentorio del 27.8.2020 venivano presentate 31 autocandidature, tra cui quella del dott. Paolo Appiano e del rag. Donato Sperduto.

Nel suo curriculum il dott. Paolo Appiano ha evidenziato di aver svolto: 1) dal 1968 al 2009 l'attività lavorativa di Ispettore Superiore Scelto del Corpo Forestale

dello Stato in tutti i Comuni del Parco Regionale del Vulture; 2) la funzione di Assessore della Provincia di Potenza con la delega per i Parchi e le Aree Naturali Protette, facendosi promotore della proposta di legge per la perimetrazione del Parco Regionale del Vulture, e di Presidente del Dipartimento Ambiente dell'Unione delle Province d'Italia.

Nel suo curriculum il rag. Donato Sperduto ha evidenziato di aver svolto le funzioni di Sindaco di San Fele dal 1999 al 2009 e dal 2014 e di Presidente della Comunità del Parco Regionale del Vulture dal 5.6.2018.

La Comunità dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture con verbale del 22.9.2020 designava 5 Sindaci di Comuni, rientranti nell'ambito territoriale del Parco, tra cui il rag. Donato Sperduto, Sindaco di San Fele.

Ma, poiché la Prima Commissione del Consiglio Regionale, competente ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 32/2000 per la verifica dei requisiti dei candidati, con parere del 28.10.2020 aveva riscontrato la mancanza da parte dei 5 designati dei requisiti ex artt. 5 L.R. n. 28/2017 e 18 dello Statuto dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, il Consiglio Regionale con Del. n. 175 del 10.11.2020 chiedeva alla Comunità del Parco Regionale del Vulture di riesaminare le candidature.

Pertanto, la Comunità del Parco Regionale del Vulture con verbale del 30.5.2022 ha designato 3 candidati, tra cui il dott. Paolo Appiano ed il rag. Donato Sperduto.

La Prima Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 30.6.2022 ha espresso "a maggioranza" parere favorevole sull'allegato elenco dei candidati, il quale, però, contiene il parere negativo, con riferimento al rag. Donato Sperduto, ed il parere favorevole, con riferimento agli altri 2 candidati, tra cui il dott. Paolo Appiano, precisando che avrebbe dovuto essere verificata "l'idoneità" del predetto verbale del 30.5.2022 "per il completamento della procedura".

Con Del. n. 440 del 26.7.2022 (pubblicata per estratto nel BUR del 16.8.2022) il Consiglio Regionale della Basilicata ha nominato il rag. Donato Sperduto Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture con 13 voti, mentre il dott. Paolo Appiano ha riportato 3 voti e l'altro candidato 2 voti.

Il dott. Paolo Appiano con il ricorso principale, notificato il 24/26.9.2022 e depositato il 29.9.2022, ha impugnato la predetta Del. C.R. n. 440 del 26.7.2022, unitamente al presupposto verbale della Comunità del Parco Regionale del Vulture del 30.5.2022, deducendo:

- 1) l'incandidabilità del controinteressato rag. Donato Sperduto, atteso che ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. a), dello Statuto del Parco Regionale del Vulture il Presidente controinteressato non avrebbe mai potuto essere sfiduciato, anche se dovesse delegare un'altra persona come componente della Comunità del Parco Regionale del Vulture;
- 2) l'eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, in quanto il Consiglio Regionale con Del. n. 175 del 10.11.2020 aveva chiesto alla Comunità del Parco Regionale del Vulture di riesaminare la candidatura del controinteressato; nonché la violazione dell'art. 5, comma 6, L.R. n. 32/2000, in quanto la Prima Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 30.6.2022 aveva espresso parere negativo sulla designazione del controinteressato;
- 3) l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta, in quanto, dalla comparazione dei curricula del ricorrente principale e del controinteressato, il ricorrente principale avrebbe dovuto essere scelto al posto del controinteressato nella nomina di Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture.

Con l'atto di motivi aggiunti al ricorso principale, notificato l'1.12.2022 e depositato nella stessa giornata dell'1.12.2022, il dott. Paolo Appiano ha impugnato il Decreto n. 206 del 24.11.2022 (pubblicato nel BUR del 29.11.2022), con il quale il Presidente della Regione Basilicata ha nominato il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, nella parte in cui indica il rag. Donato Sperduto Presidente di tale Ente, deducendo le stesse censure, già articolate con il ricorso principale.

Si è costituito in giudizio il controinteressato rag. Donato Sperduto, il quale ha:

A) sostenuto l'infondatezza del ricorso principale e dell'atto di motivi aggiunti al

ricorso principale, attesochè: 1) tre componenti della Giunta Comunale di San Fele, diversi dal Sindaco, con Del. n. 108 del 27.9.2022 avevano indicato un Consigliere Comunale “quale designato a rappresentare stabilmente, in luogo del Sindaco, il Comune di San Fele presso la Comunità del Parco Regionale del Vulture”; 2) la Prima Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 30.6.2022 aveva espresso “a maggioranza” parere favorevole sulla terna, proposta dalla Comunità del Parco Regionale del Vulture con il suddetto verbale del 30.5.2022; 3) il controinteressato, nella qualità di Sindaco di San Fele, aveva: a) valorizzato il sito naturalistico delle Cascate, il borgo naturalistico di Monte Pierno, il Parco della Rimembranza e l’Orto Botanico; b) ottenuto il riconoscimento ministeriale come bene di interesse culturale dell’immobile Gualcheria; c) approvato i progetti di archeologia industriale di un Mulino e di realizzazione di una funicolare tra il Centro Storico ed il sito delle Cascate; d) stipulato con altri due Comuni un accordo di programma per la realizzazione di una pista ciclabile; e) era stato promotore con 7 Comuni di un progetto di rigenerazione urbana;

B) e proposto il ricorso incidentale, notificato il 23.11.2022 e depositato il 17.12.2022, deducendo che il ricorrente principale dott. Paolo Appiano, essendo in pensione dal 2009, non avrebbe potuto essere nominato Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture ai sensi dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, L. n. 124/2015, tenendo conto anche delle circostanze che il Presidente del Parco Regionale del Vulture, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto, dura in carica 5 anni ed esercita il potere gestionale amministrativo, previsto dall’art. 29 L. n. 394/1991.

Con memoria del 4/5.1.2023 il ricorrente principale ha replicato al ricorso incidentale.

Si è pure costituita in giudizio la Regione Basilicata, la quale, mentre con riferimento al ricorso incidentale si è rimessa alla decisione di questo Tribunale, ha dedotto l’infondatezza del ricorso principale e dell’atto di motivi aggiunti al ricorso principale, attesochè: 1) in caso di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente

del Parco Regionale del Vulture, il Presidente controinteressato, nell'eventuale qualità di componente dell'organo consiliare Comunità del Parco, in quanto Sindaco di San Fele, dovrebbe comunque astenersi per conflitto di interesse, ed in tal caso l'unanimità andrebbe riferita soltanto a tutti i componenti della Comunità del Parco votanti; 2) poiché la Commissione consiliare per le questioni istituzionali si era già pronunciata per due volte, l'art. 5, comma 6, L.R. n. 32/2000 non poteva essere applicato; 3) come già statuito da questo TAR con la Sentenza n. 714 del 9.11.2021, il provvedimento di nomina degli organi di vertice delle Amministrazioni regionali è espressione del potere, ampiamente discrezionale, di indirizzo politico-amministrativo, caratterizzato da criteri eminentemente fiduciari. All'Udienza Pubblica dell'8.2.2023 il ricorso principale, l'atto di motivi aggiunti al ricorso principale ed il ricorso incidentale sono passati in decisione.

Risulta opportuno esaminare per prima il ricorso incidentale, atteso che il suo accoglimento renderebbe improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e l'atto di motivi aggiunti al ricorso principale, in quanto produce effetti sull'esistenza della legittimazione all'impugnazione del ricorrente principale, cioè sull'esistenza di una condizione dell'azione.

Il ricorso incidentale è infondato.

Secondo il ricorrente incidentale il ricorrente principale dott. Paolo Appiano, essendo in pensione dal 2009, non avrebbe potuto essere nominato Presidente dell'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, atteso che:

-l'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 17, comma 3, L. n. 124/2015, statuisce il divieto alle Amministrazioni ex art. 1, comma 2, D.Lg.vo n. 165/2001, alle Amministrazioni, inserite nel conto economico consolidato della Pubblicazione Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009, ed alle Autorità Indipendenti (inclusa la CONSOB) "di attribuire incarichi di studio e/o consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già

lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza”;

-pur tenendo conto della circostanza che tale norma precisa che “gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito”, la stessa norma specifica che “per i soli incarichi dirigenziali, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad 1 anno, non prorogabile, né rinnovabile”;

-il Presidente del Parco Regionale del Vulture, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dello Statuto, dura in carica 5 anni ed esercita il potere gestionale amministrativo, previsto dall’art. 29 L. n. 394/1991, di immediata sospensione delle attività difformi dal Piano, dal Regolamento o dal nulla osta ex art. 13 stessa L. n. 394/1991 dell’area protetta, di ingiunzione della riduzione in pristino e/o della ricostruzione delle specie vegetali ed animali a spese del trasgressore, del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere, e, in caso di inottemperanza, l’esecuzione in danno dei predetti soggetti.

Tale tesi, secondo questo Tribunale, non risulta condivisibile, attesochè:

1) come riconosciuto dallo stesso ricorrente incidentale, il predetto art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, come modificato dall’art. 17, comma 3, L. n. 124/2015, consente ai “lavoratori privati e pubblici collocati in quiescenza”, di svolgere “a titolo gratuito” gli “incarichi di studio e/o consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi o” le “cariche in organi di governo”, prevedendo soltanto, con riferimento ai “soli incarichi dirigenziali”, la durata “non superiore ad 1 anno, non prorogabile, né rinnovabile”;

2) il ricorrente principale nella domanda di partecipazione ha indicato di essere in pensione dal 2009 e con la memoria del 4/5.1.2023 ha precisato, di essere stato consapevole fin dal momento della presentazione della domanda, che, in caso di nomina, avrebbe svolto gratuitamente l’incarico di Presidente del Parco Regionale del Vulture;

3) comunque, la gratuità dell’incarico di cui è causa, espressamente consentita



dall'art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012 conv. nella L. n. 135/2012, attiene ad una fase successiva del procedimento di evidenza pubblica in esame, in quanto va precisata nel conseguente provvedimento di formale conferimento della Presidenza del Parco Regionale del Vulture;

4) per "organi di governo" si intendono gli organi, che esercitano le funzioni ex art. 4 D.Lg.vo n. 165/2001 di indirizzo politico-amministrativo di un Ente, che, per quanto riguarda l'Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, sono, oltre la Comunità ed il Consiglio Direttivo, pure il Presidente, anche se, oltre alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, emana i suddetti provvedimenti ex art. 29 L. n. 394/1991, che possono essere equiparati alle ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54 D.Lg.vo n. 267/2000 del Sindaco, che, anche se emana tali provvedimenti, continua ad essere un organo di indirizzo politico-amministrativo del Comune;

4) pertanto, poiché il Presidente del Parco Regionale del Vulture è un organo di indirizzo politico-amministrativo di tale Ente, tale incarico può essere svolto dal ricorrente principale, sebbene gratuitamente, per l'intera durata di 5 anni.

Può essere ora esaminato il ricorso principale.

Il ricorso principale e l'atto di motivi aggiunti al ricorso principale sono fondati con riferimento ai primi due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto l'inconferibilità dell'incarico di Presidente del Parco Regionale del Vulture al controinteressato, atteso che non avrebbe mai potuto essere sfiduciato; infatti l'art. 19, comma 1, lett. a), dello Statuto di tale Ente prevede che "il Presidente ed il Consiglio Direttivo decadono su motivata mozione di sfiducia approvata all'unanimità da tutti i componenti la Comunità del Parco", di cui, essendo Sindaco di San Fele, fa parte, in quanto, come sopra già detto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b, L.R. n. 28/2017 ed anche dell'art. 6, comma 1, lett. b), dello Statuto sono componenti dell'organo Comunità i Sindaci dei Comuni, i cui territori comprendono aree del

Parco, “o loro delegati”.

Al riguardo, il ricorrente principale ha rilevato che le persone, delegate dai Sindaci, non possono ritenersi imparziali, perché devono adempiere alle istruzioni ed agli indirizzi dei soggetti deleganti; mentre il ricorrente incidentale ha evidenziato che tre componenti della Giunta Comunale di San Fele, diversi dal Sindaco, con Del. n. 108 del 27.9.2022 avevano indicato un Consigliere Comunale “quale designato a rappresentare stabilmente, in luogo del Sindaco, il Comune di San Fele presso la Comunità del Parco Regionale del Vulture”.

Secondo il Collegio, prescindendo dall'indipendenza o meno dal controinteressato del Consigliere Comunale delegato dall'organo giuntale, l'accorgimento della Giunta Comunale di San Fele con la predetta Del. n. 108 del 27.9.2022, emanata il giorno dopo la notifica del ricorso principale al controinteressato Sindaco di San Fele, non risolve il problema, denunciato dal ricorrente principale; infatti, anche, se la predetta Delibera contiene l'avverbio “stabilmente”, la Giunta Comunale può sempre revocarla in qualsiasi momento, anche perché l'art. 8, comma 1, lett. b, L.R. n. 28/2017 prevede che il rappresentante del Comune nell'organo del Parco Comunità, diverso dal Sindaco, non può essere nominato dalla Giunta Comunale, ma deve essere delegato dal Sindaco.

Parimenti va disattesa l'argomentazione difensiva del difensore della Regione Basilicata, secondo cui, in caso di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Parco Regionale del Vulture, il Presidente controinteressato, nell'eventuale qualità di componente dell'organo consiliare Comunità del Parco, in quanto Sindaco di San Fele, dovrebbe comunque astenersi per conflitto di interesse, ed in tal caso l'unanimità andrebbe riferita soltanto a tutti i componenti della Comunità del Parco votanti.

Infatti, prescindendo dalla circostanza che parteciperebbe a tale votazione il Consigliere comunale di maggioranza del Comune di San Fele, designato con la citata Del. G.M. n. 108 del 27.9.2022, che non ha alcun obbligo di astensione, il suddetto art. 19, comma 1, lett. a), dello Statuto dell'Ente Parco Regionale del

Vulture prevede che la mozione di sfiducia al Presidente deve essere approvata da “tutti” i componenti dell’organo Comunità, cioè devono votarla tutti i membri di tale organo, in quanto la predetta norma statutaria, nel riferire l’unanimità a tutti i componenti, fa coincidere entrambi i quorum strutturale e funzionale.

Risultano pure fondate entrambe le censure, dedotte con il secondo motivo di impugnazione.

Infatti, sussiste il dedotto vizio dell’eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento; infatti, la Prima Commissione del Consiglio Regionale, competente ai sensi dell’art. 5 L.R. n. 32/2000 per la verifica dei requisiti dei candidati, con parere del 28.10.2020 aveva riscontrato la mancanza da parte dei 5 designati, tra cui il controinteressato, dei requisiti ex artt. 5, comma 1, L.R. n. 28/2017 e 18 dello Statuto dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, ed il Consiglio Regionale con Del. n. 175 del 10.11.2020 aveva chiesto alla Comunità del Parco Regionale del Vulture di riesaminare le candidature; senonché il Consiglio Regionale con l’impugnata Del. n. 440 del 26.7.2022 avrebbe dovuto spiegare le ragioni perché lo stesso controinteressato è ora in possesso dei requisiti ex artt. 5, comma 1, L.R. n. 28/2017 e 18 dello Statuto del Parco Regionale del Vulture.

Parimenti sussiste la dedotta violazione dell’art. 5, comma 6, L.R. n. 32/2000; infatti tale norma prevede che, se “il Consiglio regionale ritenga di procedere a nomine che hanno ottenuto un parere negativo della Commissione” consiliare per le questioni istituzionali, “deve riformulare, motivandola, la richiesta di parere, che va espresso entro 5 giorni dalla richiesta”.

Pertanto, tenuto conto del parere negativo, espresso dalla Prima Commissione del Consiglio Regionale il 30.6.2022 con riferimento al ricorrente incidentale, il Consiglio Regionale non poteva nominarlo Presidente del Parco regionale del Vulture, ma ai sensi del predetto art. 5, comma 6, L.R. n. 32/2000 avrebbe dovuto richiedere un nuovo parere alla predetta Commissione, evidenziando il possesso da

parte del controinteressato dei requisiti ex artt. 5, comma 1, L.R. n. 28/2017 e 18 dello Statuto del Parco.

Al riguardo, non può condividersi la tesi del ricorrente incidentale, secondo la quale la Commissione consiliare per le questioni istituzionali del Consiglio Regionale nella seduta del 30.6.2022 aveva espresso “a maggioranza” parere favorevole sulla terna, proposta dalla Comunità del Parco Regionale del Vulture con il suddetto verbale del 30.5.2022; infatti, come sopra già detto, la Prima Commissione del Consiglio Regionale nella seduta del 30.6.2022 ha espresso parere favorevole sull’allegato elenco dei candidati, il quale, però, conteneva il parere negativo, con riferimento al rag. Donato Sperduto, ed il parere favorevole, con riferimento agli altri 2 candidati, tra cui il dott. Paolo Appiano, precisando anche che avrebbe dovuto essere verificata “l’idoneità” del predetto verbale del 30.5.2022 “per il completamento della procedura”.

Né risulta condivisibile l’argomentazione difensiva della Regione Basilicata, secondo cui, poiché la Commissione consiliare per le questioni istituzionali si era già pronunciata per due volte, l’art. 5, comma 6, L.R. n. 32/2000 non poteva essere applicato; infatti, sebbene tale norma prevede un solo parere negativo della predetta Commissione, va rilevato che lo stesso parere negativo, emanato il 28.10.2020 (quasi due anni prima), era stato condiviso dal Consiglio Regionale con la citata Del. n. 175 del 10.11.2020.

Il terzo motivo, con il quale è stato dedotto che dalla comparazione dei curricula del ricorrente principale e del controinteressato, il ricorrente principale avrebbe dovuto essere scelto come Presidente dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture, può essere assorbito; infatti, in seguito all’accoglimento dei primi due motivi di impugnazione, il ricorrente incidentale risulta estromesso dal procedimento.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso incidentale e l’accoglimento del ricorso principale e dell’atto di motivi aggiunti al ricorso principale e per l’effetto l’annullamento della Del. C.R. n. 440 del 26.7.2022 e del D.P.G.R. n. 206 del

24.11.2022, di nomina del Consiglio Direttivo del Parco Regionale del Vulture, esclusivamente nella parte in cui indica il ricorrente incidentale Presidente di tale Ente.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con la precisazione che le spese relative al Contributo Unificato vanno poste soltanto a carico della Regione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale e dell'atto di motivi aggiunti al ricorso principale e per l'effetto annulla la Del. C.R. n. 440 del 26.7.2022 ed il D.P.G.R. n. 206 del 24.11.2022, di nomina del Consiglio Direttivo del Parco Regionale del Vulture, esclusivamente nella parte in cui indica Presidente di tale Ente il rag. Donato Sperduto.

Condanna al pagamento, in favore del ricorrente principale dott. Paolo Appiano, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in: € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e rimborso del Contributo Unificato a carico della Regione Basilicata; e € 1.500,00 (millecinquecento), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA a carico del ricorrente incidentale rag. Donato Sperduto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pasquale Mastrantuono**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

**IL SEGRETARIO**